



STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

Art. 1 Con l'attuale denominazione "SOCIETÀ SALVATAGGIO SUB MURALTO" (SSSM) il 14 agosto 1969 è stata costituita a Muralto un'associazione ai sensi degli art. 60 ss. del Codice Civile svizzero.

La società ha la sua sede sociale nel Comune di Muralto e come emblema lo stemma riprodotto in copertina.

Art. 2 La SSSM ha inoltrato domanda di ammissione presso la Federazione Svizzera di Sport Subacquei (FSSS) ed alla Società Svizzera di Salvataggio (SSS) per l'attività prevista.

Essa è stata accettata come segue:

- presso la FSSS in qualità di membro e sezione;
- presso la SSS in qualità di membro e sezione.

La SSSM potrà in ogni momento affiliarsi ad altre Federazioni siano esse nazionali o estere (CMAS). Qualora ne avesse l'intenzione la proposta dovrà essere ratificata dalla Assemblea Generale (AG).

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 La formazione e l'istruzione subacquea in tutte le tecniche conosciute ed emanate dalle rispettive Federazioni, al fine di poter svolgere le attività inerenti questo campo.

Art. 3.1 La formazione di brevettati di salvataggio, la prevenzione di infortuni e la salvaguardia dell'integrità della vita umana in caso di catastrofi nelle acque del nostro lago.

Art. 3.2 La divulgazione e la pratica del nuoto secondo i dettami della SSS e della FSSS.

Art. 3.3 Tutti gli introiti per lavori eseguiti dai soci verranno, secondo la decisione del Comitato (CO), devoluti parzialmente o totalmente al fondo cassa della società.

Casi particolari vedi art. 21.

MEMBRI

- Art. 4 I membri della SSSM sono così catalogati:
- a) SOCI ORDINARI;
 - b) SOCI SOSTENITORI;
 - c) SOCI BENEMERITI o ONORARI.

DEFINIZIONE E CATEGORIE DEI DIVERSI SOCI

- Art. 5 SOCI ORDINARI: sono i membri della società che si riconoscono nei suoi scopi e partecipano alle sue attività. Pagano la tassa sociale stabilita, pari a fr. 80.--, esclusa la tassa della FSSS, che è facoltativa. Hanno diritto di voto all'AG e sono eleggibili a tutte le cariche sociali.

SOCI SOSTENITORI: sono tutte quelle persone, fisiche o giuridiche, che con il loro contributo finanziario generoso sostengono l'attività sociale. Essi non hanno diritto di voto e non sono eleggibili.

SOCI BENEMERITI e ONORARI: sono tutte quelle persone che sostengono materialmente la società e/o che per le loro doti particolari hanno onorato le finalità della SSSM. Essi non hanno diritto di voto e non sono eleggibili.

- Art. 5.1 La qualifica di socio sostenitore viene riconosciuta alla persona che ha versato un contributo superiore alla tassa sociale statutaria. Quella di socio benemerito o onorario è di competenza del CO e proposta all'AG dal presidente per l'accettazione.

AMMISSIONE, DIMISSIONI, ESCLUSIONI

- Art. 6 L'ammissione definitiva di nuovi soci avverrà dopo un periodo di prova di tre mesi, riservata la ratifica da parte del CO. Si deciderà dopo aver valutato il comportamento morale e attivo di ogni singolo.

- Art. 7 Le dimissioni da socio della SSSM vanno rassegnate entro la fine del mese di settembre (salvo casi particolari) dandone comunicazione scritta al CO.

- Art. 8 L'esclusione di un socio dalla SSSM ha luogo su ordine scritto e motivato del CO.

Essa ha effetto immediato. Il socio può tuttavia appellarsi per iscritto all'AG ordinaria o, in caso estremo, all'AG straordinaria, tramite il CO, il quale provvederà a sottoporle il caso per esame e decisione. La decisione dell'AG ha valore definitivo.

L'esclusione è decretata contro quei soci che non adempiono ai loro obblighi di fronte alla SSSM, che volutamente dovessero essere apportatori di pregiudizi o arrecare danno al suo buon nome.

Un socio può anche essere escluso senza una motivazione scritta.

Art. 9 Il socio che dopo sollecitazione da parte del cassiere, nel termine di 2 mesi, non avesse ancora pagato la propria tassa sociale viene automaticamente espulso dalla SSSM senza nessuna formalità e con la riserva da parte della SSSM dei diritti acquisiti.

Verrà concessa una dilazione su ordine del CO per casi ad esso conosciuti.

ORGANI DIRETTIVI E SOCIALI

Art. 10 Gli organi della SSSM sono i seguenti:

- l'Assemblea Generale
- il Comitato
- i Revisori dei conti

Art. 11 L'Assemblea Generale (AG) è l'organo supremo della società e si compone di tutti i membri menzionati all'art. 4 dello Statuto.

Art. 11.1 L'AG ordinaria ha luogo una volta all'anno, di regola entro fine febbraio.

L'AG viene convocata dal CO con almeno 10 giorni di preavviso.

La convocazione avviene per iscritto e con l'indicazione delle trattande.

Art. 11.2 L'AG può inoltre essere convocata in ogni momento in via straordinaria su decisione del CO, oppure su richiesta scritta e motivata da parte di un quinto dei membri (senza distinzione delle categorie di cui all'art. 4 dello Statuto).

Il CO provvederà a fissare al più presto un termine per lo svolgimento dell'AG straordinaria.

Art. 11.3 L'AG è in grado di deliberare qualora siano presenti o rappresentati un terzo dei membri aventi diritto di voto.

Le risoluzioni sociali vengono prese di regola a maggioranza dei voti dei soci con diritto di voto presenti.

Art. 11.4 Ogni socio in regola con la tassa sociale ha diritto ad un voto che può tuttavia delegare ad un altro socio, in presenza di seri motivi (per es.: malattia, assenza giustificata). La delega deve avvenire per iscritto e deve essere presentata al presidente della società al più tardi all'inizio dell'AG. La delega può estendersi a tutti i temi in votazione all'AG per la quale viene concessa.

Art. 11.5 Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato o una controversia fra la società da una parte ed un socio, il suo coniuge o un suo parente in linea retta dall'altra parte, il socio è escluso dal diritto di voto.

COMPETENZE ESCLUSIVE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 12 È competenza esclusiva dell'AG:

- la sorveglianza sull'operato e sulla gestione della società da parte degli altri organi e la relativa decisione in merito ad eventuali reclami;
- l'accettazione del verbale dell'AG precedente;
- la conoscenza e ratifica del rapporto presidenziale;
- la conoscenza e ratifica dei rapporti delle varie commissioni;
- la conoscenza del rapporto del cassiere, la conoscenza del relativo rapporto dei revisori e la ratifica dei conti;
- in presenza di gravi motivi, la revoca del mandato conferito agli altri organi sociali;
- la decisione definitiva in caso di ricorso di un socio escluso dalla società (art. 8);
- in genere, la decisione riguardo a tutte le questioni sociali per le quali non è competente alcun altro organo;
- l'approvazione di ogni modifica dello Statuto sociale;
- lo scioglimento della SSSM su decisione della maggioranza qualificata dei due terzi dei soci aventi diritto di voto. La risoluzione è valida solo se almeno la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto ha partecipato all'AG.

NOMINE ED ELEZIONI

- Art. 13 Sono eletti dall'AG:
- il presidente
 - i membri di comitato
 - i due revisori dei conti più una riserva, che non possono far parte del CO.
- Art. 13.1 Il presidente ed i membri del CO ricevono un mandato di un anno e sono rieleggibili.
- Art. 13.2 Un socio non è eleggibile in seno al CO qualora siano contemporaneamente presenti altri due membri della stessa famiglia.
- L'incompatibilità si estende tuttavia unicamente a soci legati da stretti vincoli di parentela, sia essa in linea retta o collaterale (genitori/figli, fratelli, marito/moglie).

ALTRE COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

- Art. 14 L'AG è inoltre competente a decidere in merito alle seguenti questioni:
- conoscenza ed approvazione del programma previsto dal presidente eletto;
 - accettazione del preventivo di spesa;
 - fissazione dell'importo della tassa sociale annua per i soci;
 - singole proposte avanzate dai soci.
- Art. 15 Qualora due soci intendano continuare l'attività della SSSM, essi si assumono tutte le responsabilità (debiti e crediti) ed entrano in possesso di tutto il materiale sociale, senza che i vecchi soci possano vantare alcun diritto e pretesa, salvo che per gli effetti personali.

La ratifica di quanto al capoverso precedente dovrà essere oggetto dell'AG ordinaria o straordinaria della società in fase di scioglimento.

IL COMITATO

- Art. 16 Il CO è composto da 5 a 11 membri e più precisamente:
- il presidente
- i membri
- Il totale dei membri di CO, compreso il presidente, è stabilito dall'AG (5-7-9-11).
- Art. 17 Il CO si riunisce di regola ogni qualvolta il presidente ne veda la necessità, con possibilità di stabilire delle date fisse.
- Art. 17.1 Il CO sceglie fra i suoi membri i responsabili delle diverse commissioni.
- Art. 17.2 Il CO ha facoltà di decisione solo se è presente la maggioranza dei suoi membri.
- Le decisioni avvengono per maggioranza semplice. Viene tenuto un verbale di ogni riunione che di regola viene affisso all'albo sociale.
- Art. 17.3 Il CO ha facoltà di completarsi per cooptazione fino alla fine del mandato, qualora uno dei suoi membri dovesse rinunciare anzitempo alla carica.
- Tale rinuncia viene accettata solo se sussistono dei motivi seri e se viene annunciata con un preavviso di 3 mesi.
- Art. 17.4 Competenze del CO:
- si occupa dell'amministrazione corrente e cura in genere gli interessi della società;
 - decide in merito a tutte le questioni sociali;
 - organizza e dà seguito a tutti gli affari interni della SSSM che non siano esplicitamente riservati all'AG;
 - può assumere decisioni, di per sé di competenza dell'AG, nel caso di necessità e pericolo nel ritardo. Tali decisioni devono tuttavia essere sottoposte al più presto all'AG, se del caso straordinaria, per l'opportuna ratifica;
 - rappresenta la società verso l'esterno;
 - convoca l'AG ordinaria o straordinaria;
 - dà esecuzione delle risoluzioni assembleari;
 - è esclusivamente competente per la stesura e la ratifica del Regolamento Interno (RI) accluso allo Statuto.

IL PRESIDENTE

- Art. 18 Il PRESIDENTE dirige tutti gli affari interni, le AG e le riunioni di CO. Per il periodo in cui ne sia impossibilitato viene sostituito dal membro più anziano del CO.

Firma collettivamente con il cassiere gli atti con i quali è vincolata la SSSM e può firmare, in caso di necessità, individualmente, chiedendone scarico al CO. Vista le fatture uscenti e dà il benestare per i pagamenti, previa accettazione da parte del CO.

ALTRI MEMBRI

Art. 19 Il **SEGRETARIO** redige i verbali della SSSM e la corrispondenza che il presidente cura; amministra la SSSM secondo le direttive impartite dal CO e dal presidente.

Il **CASSIERE** cura gli incassi delle quote sociali con il presidente e cura l'amministrazione del patrimonio sociale, entrate e uscite. Tiene a giorno i ruoli dei soci e la contabilità che chiude alla fine di ogni anno civile; provvede inoltre alla convocazione dei revisori dei conti per il relativo controllo da sottoporre all'AG. Redige dettagliatamente il rapporto finanziario per ogni conto.

Il **CAPO TECNICO SUB** presiede allo svolgimento dei corsi di sommozzatore, ai corsi di perfezionamento, agli esercizi in programma ed alle manifestazioni o dimostrazioni richieste. È in continuo contatto con il presidente e le varie commissioni.

Il **CAPO SALVATAGGIO** è competente per l'istruzione dei soci nel campo del salvataggio e ABC. Presiede alla formazione di brevetti di salvataggio almeno una volta all'anno (SSS J,I,II, ABC, J,I). È in contatto con il presidente per ogni direttiva.

Il **CAPO MATERIALE** è il diretto responsabile di fronte alla SSSM ed all'AG del perfetto stato di efficienza del materiale in dotazione alla SSSM. Qualora non potesse ottenere dai singoli soci la collaborazione voluta darà comunicazione al presidente e al CO che provvederanno a prendere le sanzioni ritenute opportune. Presenta il suo rapporto all'AG per l'accettazione.

Il **CAPO NATANTI** è il diretto responsabile del buon funzionamento e del buono stato di manutenzione degli stessi. Qualora dovessero insorgere delle rotture o manomissioni dovrà comunicarlo al CO; sono eccettuati i lavori urgenti per i quali darà comunicazione al presidente per il relativo consenso. Istituirà un libro di bordo comprovante l'idoneità, l'intervento effettuato, il consumo di carburante, il pilota che ha guidato, ecc. Sarà aiutato da tutti i soci, specialmente in caso di bufore o altro. Opere inerenti modifiche ai natanti devono essere preventivamente segnalate al CO; dopo aver redatto un dettagliato preventivo, esso verrà presentato allo stesso per l'approvazione.

Il **RESPONSABILE LAVORI** cura e redige i preventivi e si occupa dell'acquisto del materiale; vista le fatture emesse prima di consegnarle al cassiere per il pagamento; contatta e si accorda con i clienti per l'esecuzione dei lavori; contatta i vari soci affinché lo aiutino nello svolgimento e nell'esecuzione; espone eventuali problemi al riguardo al CO.

È in stretta collaborazione con il capo natanti per i vari difetti o incidenti sorti agli stessi durante i lavori, con il cassiere per quanto riguarda la fatturazione, con il capo tecnico sub per l'idoneità del personale assunto per i lavori.
Redige il rapporto sul suo operato da sottoporre all'AG per l'accettazione.

FINANZE E RESPONSABILITÀ

- Art. 20 Le entrate che la SSSM si prefigge di avere sono le seguenti:
- tasse sociali;
 - contributi volontari (sostenitori);
 - sussidi (cantonali, comunali, enti vari);
 - proventi da prestazioni per "terzi".
- Art. 21 Di regola l'utile verrà impiegato esclusivamente per: acquisto materiale ed attrezzature; acquisto natanti e motori; copertura costi delle licenze della FSSS e SSS; partecipazione ai costi dei corsi di brevetto superiore; pagamento delle polizze di assicurazione natanti e stabili; pagamenti di affitti, luce, gas, telefono; partecipazioni ad AG della FSSS e SSS ed a simposi di natura tecnica subacquea e di salvataggio; partecipazione alle attività ricreative a favore dei soci del club.
- L'eventuale utile derivante dai lavori eseguiti dai soci per la società sarà ripartito proporzionalmente, su decisione del CO, sotto forma di indennità agli interessati, in particolare per l'usura del proprio materiale personale.
- Art. 22 Gli impegni e le responsabilità della SSSM sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale.
- Art. 23 Per eventuali incidenti, infortuni o morte, non si potrà in nessun caso invocare la responsabilità della SSSM o del capo tecnico.

OGNI SOMMOZZATORE È RESPONSABILE DELLA PROPRIA INCOLUMITÀ UNITAMENTE AL PROPRIO COMPAGNO D'IMMERSIONE
in quanto è stato formato secondo il brevetto conseguito.

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 La SSSM riconoscerà tutti i doveri e gli obblighi verso le associazioni nazionali ed estere cui è affiliata.
- Art. 25 Per tutto quanto non espressamente detto nello Statuto fanno stato:
- le disposizioni del Regolamento Interno (RI);
 - gli Statuti delle Federazioni cui siamo affiliati;
 - le disposizioni del Codice Civile svizzero (CC);
 - le disposizioni del Codice delle Obbligazioni svizzero (CO).
- Art. 26 Lo Statuto di fondazione del Gruppo Sub Muralto è stato approvato il 14 agosto 1969.
Cambiamento del nome della Società: **AG 1973**
Aggiornamenti: **26.02.1970 - 25.05.1977 - AG 1980 - AG 1988 - AG 1993 - AG 2004 (in vigore dal 1.1.2005) - AG 13.3.2019**

Art. 27 RI accluso a cui tutti i soci devono attenersi, pena sanzioni disciplinari.

Il Presidente

i Membri

Markus COLOMBO

Giorgio FANTONE
Carlo FANTONE
Marcello MAZZA
Raffaele MAZZA
Ennio BERNARDI
Stella Del CURTO